



CITTÀ DI MESAGNE

(PROVINCIA DI BRINDISI)

COPIA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: approvazione aliquote TASI anno 2017

Responsabile del servizio: Dott.ssa Lucia GIOIA

L'anno 2017 il giorno 31 del mese di marzo alle ore 15:35, nella sede Comunale, nell'apposita sala delle adunanze.

Alla 1^o convocazione, che è stata partecipata ai signori consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale:

MOLFETTA Pompeo – SINDACO PRESENTE							
	COGNOME E NOME	Presenti	Assenti		COGNOME E NOME	Presenti	Assenti
1	CAMPANA Francesco Alessandro	Si		9	MINGOLLA Francesco		Si
2	CESARIA Alessandro	Si		10	ORSINI Fernando	Si	
3	D'ANCONA Roberto	Si		11	PASTORE Alessandro Santo	Si	
4	DIMASTRODONATO Salvatore Carmine	Si		12	RESTA Mauro Antonio		Si
5	ESPERTE Antonio	Si		13	SARACINO Rosanna	Si	
6	LENOCI Vito		Si	14	SEMERARO Giuseppe	Si	
7	MATARRELLI Antonio		Si	15	TURE Omar Salvatore	Si	
8	MINGENTI Antonio	Si		16	VIZZINO Luigi	Si	

Risultano altresì presenti, in qualità di assessori non facenti parte del Consiglio, i sigg. Calò, Catanzaro, Librato, Marotta, Pisanò

Presiede il Signor. **Avv. Giuseppe SEMERARO**

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (*art. 97, comma 4, lettera a del T.U. n. 267/2000*) il Segretario Generale Dott.ssa Giorgia VADACCA

Nominati scrutatori i Signori: Cesaria, Miangenti, Saracino

Il Presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto regolarmente iscritto all'ordine del giorno, premettendo che, sulla proposta della presente deliberazione;

Premesso che:

sulla presente proposta di deliberazione, il responsabile del servizio, per quanto concerne la regolarità tecnica, ha espresso : **parere Favorevole**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to Dott.ssa Lucia GIOIA

Il Responsabile dei Servizi Finanziari ha espresso :

per quanto concerne la regolarità contabile : **parere Favorevole**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to Dott. Francesco SIODAMBRO

Il Presidente, preliminarmente, comunica che l'argomento è stato discusso nella II Commissione Consiliare del 28 marzo 2017.

Poiché trattasi di discussione unica degli argomenti n.ri 5 – 6 – 7 – 8 – 9 dell'ordine del giorno, per gli interventi si rimanda alla deliberazione di Consiglio Comunale n. 9 del 31 marzo 2017.

In esito a quanto sopra;

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che la legge di stabilità 2014 (art. 1, commi 639-731, legge 27 dicembre 2013, n. 147), nell'ambito di un disegno complessivo di riforma della tassazione immobiliare locale, ha istituito l'Imposta Unica Comunale (IUC), composta da tre distinti prelievi:

- l'imposta municipale propria (IMU) relativa alla componente patrimoniale;
- la tassa sui rifiuti (TARI) destinata alla copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti;
- il tributo sui servizi indivisibili (TASI), destinata alla copertura dei costi dei servizi indivisibili erogati dai comuni;

RICORDATO che la TASI:

- era destinata a sostituire dal 2014 il carico fiscale connesso all'IMU sull'abitazione principale e la maggiorazione TARES di 0,30 centesimi al mq., quest'ultima pagata nel 2013 direttamente a favore dello Stato, entrambe soppresse;
- ha come presupposto impositivo il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale come definita ai fini IMU e di aree edificabili, ad eccezione dei terreni agricoli;
- è dovuta da chiunque possieda o detenga le unità immobiliari di cui sopra, con vincolo di solidarietà tra i possessori da un lato e gli utilizzatori dall'altro. Nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da soggetto diverso dal possessore, il comune, nell'ambito del regolamento, deve stabilire la percentuale di tributo dovuta dall'utilizzatore, tra un minimo del 10% ed un massimo del 30%. La restante parte è dovuta dal possessore;
- è calcolata come maggiorazione dell'imposta municipale propria, in quanto condivide con la stessa la base imponibile e l'aliquota;

RICHIAMATA inoltre la legge 28 dicembre 2015, n. 208, la quale, in attesa della riforma della tassazione locale immobiliare, con riferimento alla TASI, ha previsto:

- l'esenzione dall'imposta a favore delle unità immobiliari adibite ad abitazione principale del proprietario e/o dell'utilizzatore, a condizione che non siano accatastate nelle categorie A/1, A/8 o A/9;
- la riduzione del 75% a favore degli immobili locati a canone concordato;

TENUTO CONTO che le modifiche alla disciplina della TASI introdotte dalla legge n. 208/2015 comportano una perdita di gettito, alla quale il legislatore ha fatto fronte attraverso un incremento del Fondo di solidarietà comunale erogato in base alle riscossioni conseguite nel 2015;

RICHIAMATI in particolare i commi 676 e 677 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, come da ultimo modificati dall'articolo 1, comma 679, della legge n. 190/2014;

VISTO il Regolamento per la disciplina del tributo sui servizi indivisibili (TASI), approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n.26 in data 22/04/2016 e successive modificazioni e integrazioni;

RICHIAMATA la propria deliberazione n. 28 in data 22/04/2016, con la quale, per l'anno di imposta 2016, è stata disposta la conferma delle seguenti aliquote:

N.D.	TIPOLOGIA DEGLI IMMOBILI	Aliquot e ‰
1	REGIME ORDINARIO DELL'IMPOSTA per tutte le categorie di immobili oggetto di imposizione non incluse nelle sottostanti classificazioni.....	1,40
2	Unità immobiliare adibita ad abitazione principale e relative pertinenze.....	2,10

5	Fabbricati rurali ad uso strumentale.....	1,00
---	---	------

VISTO l'articolo 1, comma 26, della legge n. 208/2015, il quale ha sospeso, per l'anno 2016, l'efficacia delle deliberazioni di aumento delle aliquote e tariffe dei tributi locali, stabilendo che:

26. Al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di finanza pubblica, per l'anno 2016 è sospesa l'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015. Sono fatte salve, per il settore sanitario, le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e all'articolo 2, commi 79, 80, 83 e 86, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, nonché la possibilità di effettuare manovre fiscali incrementative ai fini dell'accesso alle anticipazioni di liquidità di cui agli articoli 2 e 3 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e successivi rifinanziamenti. La sospensione di cui al primo periodo non si applica alla tassa sui rifiuti (TARI) di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, né per gli enti locali che deliberano il predissesto, ai sensi dell'articolo 243-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o il dissesto, ai sensi degli articoli 246 e seguenti del medesimo testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000.

ATTESO che l'art. 1, comma 42, lett. (a), della Legge 11.12.2016, n. 232 (Legge di stabilità 2017) prevede, anche per l'anno 2017, il blocco degli aumenti dei tributi e delle addizionali;

RILEVATO dunque, sulla base della norma sopra richiamata, che il comune, per l'anno di imposta 2017, può unicamente ridurre l'aliquota della TASI;

VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n.11 in data 31/03/2017, relativa alla fissazione delle aliquote IMU per l'anno di imposta in corso, ai fini del pagamento dell'imposta municipale propria:

Aliquote e detrazioni IMU anno 2017

Fattispecie	Aliquota/detrazione
Regime ordinario dell'imposta per tutte le categorie degli immobili oggetto di imposizione non incluse nelle sottostanti classificazioni	7,90
Aree fabbricabili ricadenti nel PRG in zona tipizzata C senza strumento attuativo;	5,00
Abitazione principale di lusso (solo A/1, A/8 e A/9) e relative pertinenze	3,90
Detrazione per abitazione principale di lusso e relative pertinenze	€ 200.000

ASSICURATA l'applicazione della circolare del Ministero dell'economia e delle finanze n. 2/DF del 29 luglio 2014, con la quale sono state fornite indicazioni circa l'applicazione della clausola di salvaguardia delle aliquote IMU-TASI;

RITENUTO:

1) di confermare le seguenti aliquote ai fini del pagamento della TASI per l'anno 2017, nel rispetto dei limiti fissati dall'articolo 1, comma 677, della legge n. 147/2013 e dell'art. 1, comma 42, lett. (a), della Legge 11.12.2016, n. 232 (Legge di stabilità 2017)

N.D.	TIPOLOGIA DEGLI IMMOBILI	Aliquote ‰
1	REGIME ORDINARIO DELL'IMPOSTA per tutte le categorie di immobili oggetto di imposizione non incluse nelle sottostanti classificazioni	1,40
2	Abitazione principale di lusso (solo A/1, A/8 e A/9) e relative pertinenze	2,10
5	Fabbricati rurali ad uso strumentale.....	1,00

2) nel caso in cui l'unità immobiliare adibita abitazione principale (solo cat. A/1-A/8-A/9) come definita ai fini dell'imposta municipale propria, è occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, l'occupante è tenuto a versare una quota della TASI pari al 15%;

3) di individuare i seguenti servizi indivisibili, con i relativi costi, alla cui copertura la Tasi è diretta, come da seguente elenco dettagliato, con indicati i relativi costi complessivi di riferimento:

SERVIZI INDIVISIBILI	COSTI PREVISTI IN BILANCIO	IMPORTO DI COPERTURA	PERCENTUALE DI COPERTURA
PUBBLICA SICUREZZA E VIGILANZA	€ 13.570,00	€ 6.735,71	49,64%
SERVIZI CIMITERIALI	€ 345.561,57	€ -	-
SERVIZI DI MANUTENZIONE STRADALE DEL VERDE PUBBLICO-ILLUMINAZIONE PUBBLICA	€ 918.544,04	€ 455.935,39	49,64%
SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI	€ 1.364.730,15	€ 677.407,66	49,64%
SERVIZIO DI PROTEZIONE CIVILE	€ 5.500,00	€ 2.730,02	49,64%
SERVIZIO DI TUTELA DEGLI EDIFICI ED AREE COMUNALI	€ 100.000,00	€ 49.636,75	49,64%
TOTALI	€ 2.747.905,76	€ 1.192.445,52	

a fronte di un gettito di 1.192.445,52;

RITENUTO di provvedere in merito;

VISTI:

- a) l'articolo 172, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale prevede che gli enti locali alleghino al bilancio di previsione le deliberazioni con le quali sono determinate, per l'esercizio di riferimento, *“le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali, nonché, per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi”*;
- b) l'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3, del d.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;
- c) l'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) il quale dispone che *“Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”*;

VISTO infine l'articolo 1, comma 174, del d.Lgs. n. 267/2000, il quale fissa al 31 dicembre il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio di competenza;

VISTO il Decreto Legge del 30/12/2016 n. 244, pubblicato in G.U il 30/12/2016, n.304, ha prorogato al 31 marzo 2017 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio 2017;

VISTO l'articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, conv. in legge n. 214/2011;

VISTO infine l'articolo 1, comma 688, della legge n. 147/2013, il quale prevede che in caso di mancata pubblicazione delle aliquote TASI entro il 28 ottobre dell'anno di riferimento, si applicano quelle previste nell'esercizio precedente. A tal fine il comune è tenuto ad inviare le aliquote al Ministero entro il 14 ottobre (termine perentorio);

VISTE:

- la nota del Ministero dell'economia e delle finanze prot. n. 5343 in data 6 aprile 2012, con la quale è stata resa nota l'attivazione, a decorrere dal 16 aprile 2012, della nuova procedura di trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote attraverso il portale www.portalefederalismofiscale.gov.it ;
- la nota del Ministero dell'economia e delle finanze prot. n. 4033 in data 28 febbraio 2014, con la quale sono state rese note le modalità di pubblicazione delle aliquote e dei regolamenti inerenti la IUC sul citato portale;

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000 ed in particolare l'articolo 42, comma 1, lettera f);

ACQUISITI i pareri di regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell'art.59 del testo Unico n.267/2000;

VISTO lo Statuto Comunale;

Con il seguente esito della votazione, acquisito con l'ausilio degli scrutatori ricognitori di voto:

-	Consiglieri assegnati ed in carica compreso il Sindaco	n. 17
-	Consiglieri presenti e votanti compreso il Sindaco	n. 13
-	Consiglieri assenti	n. 4 (Matarrelli,Resta, Lenoci,Mingolla)
-	voti favorevoli	n. 12
-	voti contrari	n. 1 (Dimastrodonato)

DELIBERA

- 1) di confermare, per le motivazioni esposte in premessa ed alle quali integralmente si rinvia, le seguenti aliquote della TASI per l'anno 2017:

N.D.	TIPOLOGIA DEGLI IMMOBILI	Aliquote ‰
1	REGIME ORDINARIO DELL'IMPOSTA per tutte le categorie di immobili oggetto di imposizione non incluse nelle sottostanti classificazioni	1,40
2	Abitazione principale di lusso (solo A/1, A/8 e A/9) e relative pertinenze	2,10
5	Fabbricati rurali ad uso strumentale.....	1,00

- 2) nel caso in cui l'unità immobiliare adibita abitazione principale (solo cat. A/1-A/8-A/9) come definita ai fini dell'imposta municipale propria, è occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, l'occupante è tenuto a versare una quota della TASI pari al 15%;

- 3) di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 giorni dall'esecutività della presente deliberazione e comunque entro e non oltre il 14 ottobre (termine perentorio), ai sensi dell'articolo 13, comma 12, del d.L. n. 201/2011 (L. n. 214/2011) e dell'articolo 1, comma 688, undicesimo periodo, della legge n. 147/2013;

- 4) di pubblicare le aliquote TASI sul sito internet del Comune, sezione trasparenza.

Successivamente

IL CONSIGLIO COMUNALE

Stante l'urgenza di provvedere,

Con il seguente esito della votazione:

-	Consiglieri assegnati ed in carica compreso il Sindaco	n. 17
-	Consiglieri presenti e votanti compreso il Sindaco	n. 13
-	Consiglieri assenti	n. 4 (Matarrelli,Resta, Lenoci,Mingolla)
-	voti favorevoli	n. 12

- voti contrari

n. 1 (Dimastrodonato)

DELIBERA

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del d.Lgs. n. 267/2000.

Il presente verbale viene così sottoscritto:

IL PRESIDENTE
F.to Avv. Giuseppe SEMERARO

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott.ssa Giorgia VADACCA

Copia conforme all'originale per uso amministrativo e d'ufficio.

Mesagne, li _____

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott.ssa Giorgia VADACCA

ATTESTATO DI INIZIO PUBBLICAZIONE

N. 933 di registro di pubblicazione.

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di questa Città per 15 giorni consecutivi.

Mesagne, li 14/04/2017

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott.ssa Giorgia VADACCA

ESECUTIVITÀ DELLA DELIBERAZIONE

Dichiarazione di immediatamente eseguibilità (art. 134, comma 4, T.U.E.L. D.LGS. 267/2000).

Decorrenza giorni 10 dall'inizio della pubblicazione.

Mesagne, li 14/04/2017

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott.ssa Giorgia VADACCA

Documento firmato digitalmente ai sensi del TU n. 445/00, dell'art. 20 del D.lgs. 82/2005 e norme collegate. Tale documento informatico è memorizzato digitalmente sulla banca dati dell'Ente.
